

All. A

Rep. n. del

**ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO,
LA SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST E LA
CONFRATERNITA MISERICORDIA DI TAVARNELLE BARBERINO
ODV PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURDICI ED
ECONOMICI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIO
SANITARIE DI TIPO RESIDENZIALE E NON RESIDENZIALE NELLA
STRUTTURA DENOMINATA "COMUNITA'ALLOGGIO PROTETTA
CASA FAMIGLIA MEIJER" DI BARBERINO TAVARNELLE
PERIODO VALIDITA' 36 MESI.**

TRA

L'Azienda USL Toscana Centro, con sede legale in Firenze, P.za Santa Maria Nuova 1 codice fiscale e partita IVA 06593810481, di seguito denominata "AUSL", rappresentata dalla dr.ssa Annalisa Ghiribelli, autorizzata alla stipula con deliberazione del Direttore Generale n. del, domiciliata per la carica presso la suddetta Azienda, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore SOS Dipartimentale Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze –Empoli della AUSL;

La Società della Salute Fiorentina Sud Est, con sede legale in Piazza Vittoria 1 a Bagno a Ripoli (Fi) codice fiscale 94297490487 e P.IVA 07179170480, di seguito denominata "SDS", rappresentato dal dott. Simone Naldoni, domiciliato per la carica presso la sede legale della SDS;

E

La Confraternita della Misericordia di Tavarnelle Barberino ODV, di seguito

denominata “Struttura”, con sede legale in Barberino Tavarnelle, Via Benedetto Naldini, 24 codice fiscale 80030190484 e partita IVA 03172790481, nella persona del suo Legale Rappresentante Provveditore Paolo Naldini domiciliato per la carica presso la sede della medesima;

RICHIAMATI

- il D.Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all’articolo 8-ter “Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie”;

- la legge n. 328 del 8 novembre 2000 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 12 gennaio 2017, con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del D.Lgs 502/92;

- la Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni recante la “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare l’art.19, con il quale si stabilisce che il Piano Sanitario e Sociale Regionale individua gli obiettivi di salute da assumere per la programmazione locale, definendo i criteri per l’attuazione di intese ed accordi tra Aziende per la contrattazione con i soggetti privati accreditati;

- la Legge Regionale n. 41 del 24 febbraio 2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;

- la Legge Regionale n. 82 del 28 dicembre 2009 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”, così come modificata dalla legge regionale n. 1 del 3 gennaio 2020 “Nuove disposizioni in materia di

	accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale	
	integrato. Modifiche alla L.R. n. 82/2009”;	
	- il Piano Integrato Socio Sanitario Regionale 2018/2020, approvato con Delibera	
	del Consiglio regionale Toscano n. 73 del 9 ottobre 2019, che nel riaffermare la	
	titolarità delle aziende sanitarie nella individuazione dei bisogni dei cittadini e	
	della programmazione complessiva dell’offerta di prestazioni di propria	
	competenza, nell’ambito degli indirizzi e con i vincoli della programmazione	
	regionale, stabilisce che le istituzioni private ed i professionisti sono ammessi ad	
	operare nel servizio sanitario, a carico delle risorse regionali disponibili, in un	
	quadro di pari dignità tra produttori ed erogatori e tra soggetti pubblici e privati,	
	solo previa contrattazione con il titolare pubblico della programmazione locale;	
	- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) 9 gennaio 2018, n.	
	2/R, “Regolamento di attuazione dell’art. 62 della Legge Regionale 24 febbraio	
	2005 n. 41”;	
	- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.T.) 11 settembre 2018	
	n.50/R “Modifiche al Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) 9	
	gennaio 2018, n. 2/R”;	
	- la delibera di Giunta Regionale n. 466 del 7 maggio 2001 avente per oggetto	
	l’accordo per le Residenze assistenziali per Disabili (RSD) e Comunità Alloggio	
	Protette (CAP) per disabili;	
	- la delibera di Giunta Regionale n. 776 del 6 ottobre 2008 avente per oggetto	
	“Approvazione accordo tra Regione Toscana, Aziende USL e Coordinamento	
	Centri di Riabilitazione extra ospedalieri toscani: definizione tariffe per gli anni	
	2008-2009-2010”;	
	- la Delibera di Giunta Regionale n. 504 del 15 maggio 2017 di recepimento del	

	D.P.C.M. 12 gennaio 2017;	
	- la Delibera di Giunta Regionale n. 1449 del 19 dicembre 2017 sul percorso di	
	attuazione del modello regionale di presa in carico della persona con disabilità: il	
	progetto di vita;	
	- la delibera di Giunta Regionale n. 1476 del 21 dicembre 2018 avente per oggetto	
	“Approvazione schema di protocollo di intesa tra Regione Toscana e associazioni	
	dei Centri di Riabilitazione extraospedaliera toscani: aggiornamento e	
	differenziazione tariffe con riferimento a specifiche tipologie di setting e di utenti	
	per gli anni 2019 – 2020 – 2021”;	
	- il Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) ed il Codice nazionale di cui al	
	decreto legislativo 196/2003 modificato in particolare dal Decreto Legislativo 10	
	agosto 2018, n. 101, che prevede l’obbligo per il titolare del trattamento dei dati di	
	stipulare, con il responsabile del trattamento, atti giuridici in forma scritta che	
	specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata e le modalità di	
	trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento, e che il	
	responsabile effettui il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ed alle	
	istruzioni impartite dal titolare;	
	- la Delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n. 179 del	
	30 gennaio 2019 “Sistema aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati:	
	Responsabili, Referenti, Incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti	
	di nomina. Ulteriori determinazioni”;	
	- il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di	
	assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,	
	n. 502” e il DPCM 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia	
	di prestazioni socio-sanitarie”;	

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.;

PREMESSO

• che la Struttura è in possesso dell'autorizzazione al funzionamento come C.A.P. ai sensi della vigente normativa regionale rilasciata dal Comune di Barberino Tavarnelle (autorizzazione unica n. 19/064 del 25 luglio 2019) per n. 13 posti residenziali, nonché dell'accreditamento ai sensi della L.R. 82/2009 rilasciato dall'Unione Comunale del Chianti Fiorentino con atto n. 12033 del 30/06/2011 a seguito della dichiarazione sostitutiva presentata dal soggetto gestore;

• che in base a quanto previsto dalla programmazione locale, è stato preso atto che la Struttura è in grado di garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, riconoscendone il ruolo essenziale in relazione alla tipologia di utenza ed alla collocazione territoriale;

• che la AUSL e la SDS valutano quindi necessario, in relazione al fabbisogno definito dalla programmazione territoriale di riferimento, avvalersi della Struttura per la prosecuzione delle prestazioni oggetto di convenzionamento;

• che la Struttura si rende disponibile a garantire l'offerta della propria collaborazione, per le prestazioni oggetto del presente atto;

• che l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino con Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 5 del 25 gennaio 2022 ha approvato lo schema di convenzione tra l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino e la Confraternita di Misericordia di Tavarnelle Barberino ODV, stipulato in data 15 marzo 2022, qui integralmente richiamato – quale allegato sub lettera C per la fruizione di prestazioni presso la CAP “Casa Famiglia Meijer” in favore di adulti disabili non autosufficienti;

• che l'AUSL corrisponderà ai sensi del presente accordo la quota sanitaria della retta pari ad € 54,41, mentre la quota sociale, come meglio specificata all'art. 5 del presente accordo contrattuale, sarà posta a carico dell'utente e/o dai familiari tenuti per legge e/o dal comune di provenienza dell'ospite;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

Art. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Sono oggetto del presente accordo le seguenti prestazioni quantitativamente sotto indicate, riferite all'attuale capacità ricettiva della Struttura, per come stabilita dagli atti autorizzativi in essere:

- n. 13 posti letto in regime residenziale per l'accoglienza di persone con disabilità stabilizzata, dai 18 ai 65 anni, con riconoscimento di handicap, prevalentemente in situazione di gravità, non assistibili a domicilio che necessitano di una risposta continuativa residenziale tesa a mantenere i livelli di autonomia o di autogestione raggiunti e a garantire un adeguato intervento sociosanitario finalizzato a trattamenti socio-riabilitativi in "Comunità Alloggio Protette – C.A.P.", ai sensi del Regolamento n. 2/R/2018;

non è garantito da parte della AUSL e della SDS il totale utilizzo della capacità ricettiva della Struttura.

Art. 3 – OBBLIGHI DELLA STRUTTURA

La Struttura s'impegna a:

- mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti

dal quadro legislativo di riferimento vigente, anche in caso di cessione di azienda o ramo di azienda a terzi;

- garantire l'erogazione delle prestazioni, assicurando per il personale preposto il rispetto del CCNL di riferimento e degli accordi integrativi regionali, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta (tale adempimento si intende anche per il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o parte, l'esecuzione dei servizi della Struttura);

- rispettare per gli operatori impiegati nella gestione del servizio tutte le norme e gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore, anche ai fini del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);

- garantire la figura di un Direttore / Responsabile (art. 7 DPGR n. 2/R/2018), per un orario congruo rispetto al funzionamento della Struttura, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente (DPGR n. 2/R/2018 – in caso di strutture autorizzate al funzionamento prima dell'entrata in vigore di tale DPGR, altra figura professionale idonea, ai sensi della previgente normativa), al quale siano affidati i compiti di organizzazione e gestione delle attività e di vigilanza degli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli assistiti ai sensi del presente accordo contrattuale. Il Direttore, ovvero la persona individuata quale responsabile della Struttura, rappresenta inoltre l'interlocutore e il punto di riferimento per i familiari e l'assistito e per i competenti servizi socio-sanitari che lo hanno in carico. Il nominativo del direttore deve essere comunicato via PEC alla AUSL e alla SDS/Comune di residenza

	dell'assistito prima dell'avvio del rapporto con le dichiarazioni attestanti il	
	possesso dei requisiti richiesti;	
	<ul style="list-style-type: none"> • garantire che le tariffe da applicare siano comprensive di tutte le prestazioni richieste dal presente accordo contrattuale e dalla normativa di riferimento vigente; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro infortuni che possano accadere all'interno della Struttura: 	
	<ul style="list-style-type: none"> • garantire una copertura media mensile di ore di assistenza di base alle persone, riabilitative/educative, specialistiche ed infermieristiche, calcolata sul monte orario annuale previsto dal regolamento regionale proporzionato al numero di posti letto previsti dall'autorizzazione al funzionamento e rapportato alle 12 mensilità. 	
	Art. 4 - MODALITA' DI ACCESSO	
	L'accesso degli assistiti alla C.A.P. deve essere autorizzato dalla AUSL e dalla SDS/Comune di residenza a seguito della predisposizione di un piano assistenziale personalizzato (PAP) di intervento che include le attività pertinenti alla autorizzazione in C.A.P., piano rilasciato dalla UVMD (Unità di Valutazione Multidisciplinare Disabilità) della Zona – Distretto di residenza dell'assistito. La permanenza o prosecuzione in C.A.P. oltre i tempi, ove richiesta, deve essere autorizzata dalla AUSL e dalla SDS/Comune di residenza a seguito di rivalutazione dell'assistito da parte della UVMD zonale.	
	L'autorizzazione ai fini dell'accesso è rilasciata sotto forma di titolo d'acquisto/impegnativa, che ne specifica l'impegno finanziario. La quota sanitaria resterà economicamente a carico della Azienda USL di residenza dell'assistito.	
	L'ammissione della persona assistita nella Struttura è confermata dall'invio alla	

stessa per posta elettronica, prima o a seguito della comunicazione della conferma

dell'ingresso da parte della Struttura:

1. del Piano Assistenziale Personalizzato (PAP) di intervento in cui sono definiti i bisogni della persona assistita e gli obiettivi sociosanitari che si intendono raggiungere con l'inserimento e sono indicati il periodo programmato e l'eventuale data di rivalutazione;

2. di un'impegnativa amministrativa (non perfezionata nell'attesa dell'effettivo inserimento) rilasciata dai competenti uffici amministrativi, al pagamento della retta, distinta tra quota sanitaria e quota sociale (a sua volta distinta tra la quota posta a carico dell'ente pubblico e la quota posta a carico della persona ospitata) e con indicazione del periodo di ricovero autorizzato .

La Struttura, entro un giorno lavorativo dall'inserimento, deve confermare tramite posta elettronica l'avvenuta ammissione ai servizi competenti.

È data facoltà alla Struttura di richiedere alla persona ospitata la sottoscrizione della copia dell'impegnativa per ricevuta e accettazione.

Art. 5 – DEFINIZIONE DELLE RETTE

La retta (pro capite pro die) di riferimento per i servizi residenziali di cui all'accordo contrattuale è pari a € 136,41.

La retta complessiva su indicata è così suddivisa:

- Quota sanitaria (corrispettivo sanitario del titolo d'acquisto/impegnativa) di € 54,41 a carico dell'AUSL;
- Quota sociale di € 82,00 (corrispettivo sociale del titolo d'acquisto/impegnativa) a carico dell'utente nella misura indicata nel titolo d'acquisto/impegnativa e nelle eventuali successive comunicazioni di aggiornamento, e a carico della SDS/Comune di residenza, sotto forma di

intervento economico integrativo, se spettante, per la parte residuale.

L'AUSL e la SDS/Comune si riservano di modificare, di comune accordo, la suddetta suddivisione tra quota sanitaria e quota sociale, dandone formale comunicazione preventiva alla Struttura.

Art. 6 – DISPOSIZIONI SULLE TARIFFE E SUGLI IMPORTI

Le tariffe si intendono comprensive di tutte le prestazioni riabilitative specifiche al piano di trattamento, delle prestazioni sanitarie, delle prestazioni sociosanitarie e socioassistenziali, dell'assistenza religiosa, delle prestazioni alberghiere.

E' onere della Struttura provvedere autonomamente all'approvvigionamento di componenti di arredo e accorgimenti dettati dalle particolari esigenze di comodità, di mobilitazione e di sicurezza degli assistiti residenti secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali. In particolare, la Struttura dovrà disporre:

- degli ausili e dei presidi per l'incontinenza con sistemi di assorbenza (es. pannoloni e traverse salvaletto) di cui al DPCM 12 01 2017 (Allegato 2);
- dei dispositivi assistenziali ai sensi della DGRT n. 1313/2015 (Allegato A, punto 1).

Per tali prestazioni e materiali non potrà essere imputato alcun costo agli assistiti.

Resta inteso che le prestazioni sanitarie previste dai LEA (protesica personalizzata, nutrizione enterale e parenterale, ossigeno liquido e gassoso, medicazioni avanzate di cui al Nomenclatore, assistenza integrativa) sono garantite dal SSR senza nessun costo per gli assistiti.

La Struttura si impegna a garantire agli assistiti l'assistenza infermieristica, riabilitativa di base alla persona e specialistica secondo le previsioni della normativa vigente e l'assistenza farmaceutica secondo le necessità definite nel progetto individuale sulla base della disciplina vigente (D.L. 347/2001 convertito

in L. 405/2001).

La Struttura è inoltre tenuta a curare l'approvvigionamento, la somministrazione e la conservazione dei medicinali prescritti dal medico curante, adottando la modalità di erogazione diretta da parte del servizio farmaceutico dell'Azienda USL che ne assicura la consegna secondo gli accordi tra l'Azienda USL e la Struttura, senza oneri a carico della stessa. L'assistenza farmaceutica agli ospiti in CAP (medicinali di classe "A" L. 537/1993, con esclusione degli stupefacenti soggetti a registrazione di entrata/uscita) viene erogata direttamente ai sensi dell'art. D.L. 347/2001, convertito in L. 405/2001, dall'Azienda USL. I medicinali di classe "A", resi disponibili alla Struttura, sono quelli iscritti nel prontuario terapeutico dell'Azienda USL, senza alcun onere per l'assistito.

Art. 7 – INTERRUZIONI - RICONOSCIMENTO GIORNATE ASSENZA

Le parti concordano che verranno remunerate esclusivamente le prestazioni effettivamente erogate nelle modalità comunque stabilite dal presente articolo.

Si precisa che:

1. in caso di ricovero ospedaliero la Struttura deve informare tempestivamente (entro le 24 ore successive al ricovero) i servizi territoriali di riferimento. Il riconoscimento e conseguente pagamento della quota sanitaria della retta verrà sospeso dal giorno di ricovero ospedaliero dell'assistito. La quota sanitaria della retta sarà nuovamente corrisposta dal giorno di reinserimento in Struttura. La quota sociale, così come individuata all'art. 5, si intende ridotta al 70% della medesima a decorrere dal giorno di uscita. La quota sociale sarà ripristinata al 100% dal giorno di reinserimento in Struttura.

2. per i periodi di assenza a qualsiasi titolo sono considerate come un'unica giornata quelle di uscita e di rientro, quindi per l'intero periodo di assenza dovrà

	essere corrisposta la retta solo per la giornata di rientro;	
	3. in caso di ricoveri ospedalieri non superiori a 30 giorni consecutivi è assicurato il mantenimento del posto letto;	
	4. in caso di ricoveri ospedalieri superiori a 30 giorni consecutivi, il servizio amministrativo della Struttura può concordare il mantenimento del posto, previo parere, della UVMD competente;	
	5. in caso di assenze per motivi familiari non superiori a 30 giorni, per soggiorni climatici non superiori a 15 giorni e per ricoveri ospedalieri e assicurato il mantenimento del posto e sarà riconosciuta la quota sociale ridotta al 70% che sarà coperta in prima istanza dalla quota stabilita a carico dell'utente nell'impegnativa e nelle eventuali successive comunicazioni di aggiornamento e, per la parte residuale, dalla SDS/ Comune di residenza. La quota sociale sarà ripristinata al 100% dal giorno di reinserimento in Struttura.	
	In caso di assenze prolungate per un periodo complessivo di 60 giorni, l'utente potrà essere esonerato a seguito di valutazione a cura del Comitato di gestione.	
	Art. 8 – MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE	
	La Struttura provvede mensilmente, entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento, ad inviare i diversi servizi competenti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, i rendiconti relativi alla quota sanitaria, che riportino l'elenco nominativo degli utenti con indicati i giorni di effettiva presenza e/o di assenza di ciascuno di loro.	
	Si precisa che le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata. La quota sanitaria è dovuta per la sola giornata di accettazione, fatta eccezione per i casi decesso, le cui giornate possono essere fatturate dalla Struttura in considerazione delle prestazioni assistenziali e non che deve	

	comunque garantire. La suddetta eccezione non si applica nel caso in cui la	
	Struttura riesca ad occupare, nello stesso giorno, il posto letto con un nuovo ospite,	
	al fine di non coprire il singolo posto letto con due rette.	
	I servizi territoriali competenti della AUSL provvedono a controllare i rendiconti	
	e quindi a validarli restituendoli alla Struttura nel corso del mese.	
	Qualora i rendiconti non siano restituiti alla Struttura validati, o contestati, dopo la	
	scadenza del mese, essa può comunque emettere le fatture elettroniche a carico	
	dell'Azienda USL Toscana Centro o ad altre Azienda Sanitarie del SSN, a partire	
	dal primo giorno del mese successivo, dietro emissione di ordine elettronico NSO	
	di cui al D.M. MEF del 27 dicembre 2019 .	
	Le prestazioni rese a cittadini inviati da altre Aziende USL regionali o extra	
	Regione saranno fatturate direttamente dalla Struttura a queste ultime.	
	Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del	
	3/4/2013, così come modificato dall'art. 25 del D.L. n. 66 del 24/4/2014	
	(convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) la Struttura provvede alla fatturazione	
	elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI). La AUSL non potrà	
	accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica nella modalità sopra	
	descritta né effettuare il pagamento in forma parziale.	
	Per quanto riguarda la quota sanitaria la fattura elettronica relativa a utente	
	residente nell'Azienda USL Toscana Centro	
	dovrà essere indirizzata al Codice Univoco d'Ufficio identificativo relativo	
	all'Area di residenza dell'assistito. Sarà cura dell'Azienda comunicare i Codici	
	Univoci d'Ufficio identificativi delle quattro Aree: empolesse, fiorentina, pratese e	
	pistoiese di cui è costituita l'Azienda USL Toscana Centro. Sarà altresì cura	
	dell'Azienda Sanitaria comunicare eventuali variazioni dei Codici Univoci .	

Per quanto attiene alla fatturazione, modalità e pagamento della quota sociale della

retta, si rimanda integralmente all'art. 15 della citata convenzione tra Unione

Comunale del Chianti Fiorentina e la Struttura.

La AUSL provvederà a pagare le competenze regolarmente fatturate, purché sia

stato rispettato dalla Struttura quanto previsto dai precedenti articoli,

corrispondenti alle prestazioni effettivamente erogate, entro 60 giorni dal

ricevimento della fattura. In caso di ritardato pagamento sono applicati gli interessi

di cui al D. Lgs n. 231 del 2002. I termini di decorrenza sono interrotti in caso di

contestazioni.

La AUSL accetta l'eventuale cessione da parte della Struttura dei diritti di credito

e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto

stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e si

impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria.

Resta inteso che la Struttura rimane solidamente responsabile con la Società

cessionaria per l'adempimento in favore dell'AUSL delle obbligazioni tutte

derivanti dal presente contratto.

Infine, si precisa che, la fatturazione relativa alle spese sanitarie extra, non

comprese nella quota –retta sanitaria, in quanto oneri detraibili nella dichiarazione

dei redditi deve essere rilasciata separatamente.

Art. 9 – DOCUMENTAZIONE INFORMATICA

La Struttura è obbligata a fornire, concordando la modalità, i dati di attività e

quelli ulteriori ritenuti necessari, secondo le specifiche indicazioni

regionali/aziendali.

La Struttura è tenuta inoltre a fornire i dati di attività erogati secondo i contenuti e

nel rispetto delle scadenze e delle modalità di trasmissione previste dalle

disposizioni Ministeriali e Regionali vigenti secondo le tempistiche prescritte.

Poiché la AUSL è obbligata a raccogliere e trasmettere i suddetti dati, pena l'applicazione di sanzioni relative a ritardo o a mancato invio dei Flussi Informativi, la Struttura, a sua volta, è obbligata alla trasmissione dei dati che compongono i flussi di attività e le necessarie informazioni a corredo di questi.

Art. 10 – RAPPORTI CON IL CITTADINO

La Struttura si impegna a garantire la corretta informazione alla persona interessata sulle procedure di accesso e sulle prestazioni erogabili. Durante la permanenza, la Struttura sottoporrà alla persona ospitata o a chi ne ha la rappresentanza giuridica un test di gradimento sui servizi fruiti. I rapporti di cui sopra dovranno essere condotti nel pieno rispetto delle normative in materia di trasparenza e di protezione dei dati personali, provvedendo ad acquisire da parte della persona ospitata o a chi ne ha la rappresentanza giuridica il consenso scritto al trattamento dei dati particolari.

La Struttura si impegna a dare congruo avviso alle persone ospitate ed alla AUSL e alla SDS/Comune di residenza di eventuali sospensioni temporanee delle prestazioni, fermo restando che di norma le prestazioni previste dal presente contratto non possono essere interrotte.

In ogni caso, le chiusure di servizi dovranno essere preventivamente comunicate alla AUSL , SDS/Comune di residenza e dagli stessi espressamente autorizzate.

ART. 11 - INCOMPATIBILITA'

La Struttura si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e smi art. 4 co. 7 e Legge 662/1996 e smi art. 1 co. 5 e co. 19.

È fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti della AUSL e della SDS che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la Struttura.

ART. 12- RISPETTO NORMATIVA VIGENTE

Le attività all'interno della Struttura devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni), della legge sulla protezione dei dati personali e della normativa sulla privacy, provvedendo ad acquisire dalla persona ospitata o da chi ne ha la rappresentanza giuridica il consenso scritto al trattamento dei dati personali e particolari. È fatto divieto alla Struttura di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Ulteriori specifiche sono indicate nell'apposito articolo dedicato al trattamento dei dati.

Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi la Struttura garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.

Gli obblighi relativi ad interventi Strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali della Struttura, sono a carico della Società che si impegna ad adeguare la medesima, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che

potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto. La Struttura assicura

il rispetto delle procedure regionali in seguito ad eventuali pandemie .

La Struttura dà assicurazione che non è stato oggetto di irrogazione alcuna delle sanzioni e delle misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 che impediscono di contrarre con gli E.P..

ART. 13 – CONTROLLI

La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale. La AUSL e la SDS per i controlli relativi al mantenimento dei requisiti minimi di esercizio si avvalgono della commissione Multidisciplinare di cui alla L.R 41/05 e successive modifiche, composta da personale della AUSL.

La AUSL e la SDS inoltre, si riservano, in ordine alle attività erogate dalla Struttura e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali e comunali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale.

A tale scopo la Struttura metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente all'attività svolta.

Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alla Struttura, sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata.

ART. 14 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA

ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n° 4 del

	07/07/2011, le prestazioni oggetto del presente contratto non sono soggette agli	
	obblighi di tracciabilità (CIG codice identificativo gara) di cui all'art. 3, comma 1,	
	Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative	
	che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Struttura si	
	impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso banche o	
	presso la Società Poste Italiane, dedicati, anche non in via esclusiva.	
	I soggetti pubblici firmatari del presente contratto, ai fini del pagamento delle	
	competenze dovute alla Struttura, acquisiscono il documento di regolarità	
	contributiva (DURC).	
	La liquidazione delle competenze avviene nel caso in cui la Struttura risulti in	
	regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali. In caso di accertata	
	irregolarità del DURC viene trattenuto l'importo corrispondente alle inadempienze	
	accertate nel DURC medesimo, e tale importo è versato direttamente dalla AUSL	
	e/o dal Comune di residenza a INPS e/o INAIL come intervento sostitutivo. Nulla	
	sarà dovuto in caso di DURC irregolare, per i ritardati pagamenti conseguenti al	
	procedimento di cui sopra e la Struttura non potrà opporre eccezioni né avrà titolo	
	a risarcimento di danni e/o interessi di mora.	
	ART 15 - EFFICACIA DELL'ACCORDO CONTRATTUALE	
	Il presente accordo contrattuale è sottoscritto dalla AUSL e dalla SDS nel cui	
	territorio è ubicata la Struttura e può essere considerato efficace da parte di tutte le	
	altre Aziende sanitarie e degli altri Comuni/Unioni di Comuni o Società della	
	Salute del territorio regionale ed extra regionale che intendono usufruire delle	
	prestazioni previste nell'accordo stesso, fermo restando la fatturazione separata nei	
	confronti di ciascuno di essi.	
	ART. 16 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE	

16.1. Inadempienze e penali.

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, la AUSL e la SDS è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura devono essere comunicate alla AUSL e alla SDS entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte della AUSL e della SDS, il competente Ufficio procede all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della AUSL e della SDS a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'AUSL e la SDS si riservano di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

16.2. Sospensione

La AUSL e la SDS si riservano la facoltà di sospendere il contratto qualora accertino il mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente accordo. Di fronte a tale inosservanza è concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla

contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procede a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intende automaticamente risolto.

16.3. Recesso

Qualora la Struttura intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione alla AUSL e alla SDS tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.

La AUSL e la SDS possono recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Struttura.

16.4. Risoluzione

La AUSL e la SDS possono risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con la AUSL e con la SDS.

16.5. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto decade di diritto in misura parziale o totale nei seguenti casi:

- ritiro, revoca o perdita dell'autorizzazione / accreditamento;
- accertato caso di incompatibilità del personale addebitabile a responsabilità della Struttura;

- nel caso in cui nella gestione e proprietà della Struttura vengano accertate

infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura;

- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa di settore e del GPDR di cui al Regolamento UE 679/2016. La Struttura quale autonomo titolare dei dati, nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essa affidati, deve osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le richieste. La Struttura è altresì tenuta ad osservare compiutamente quanto disposto dalla suddetta normativa ed in particolare deve informare la AUSL e la SDS in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In ogni caso la Struttura s' impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla AUSL e dalla SDS o dai soggetti sopra indicati senza preventivo consenso della AUSL e della SDS stessi, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate alla Struttura.

Per gli utenti inseriti nella Struttura il titolare dei dati è la AUSL, in contitolarità con la SDS/Comune di residenza per gli utenti in carico ai servizi sociali del Comune stesso. La AUSL e, per quanto di competenza, la SDS individuano la Struttura quale Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del GPDR di cui al Regolamento UE 679/2016, con apposito atto giuridico in relazione alle attività di natura assistenziale. Il presente accordo ha validità per il tempo

necessario ad eseguire le attività affidate al responsabile, e si considera venuto

meno al termine delle attività stesse o qualora venga meno il rapporto con il

Titolare.

Il Responsabile del trattamento, per l'espletamento delle operazioni affidategli

dalla AUSL e dalla SDS tratta anche i dati anagrafici, sociali, assistenziali e di

salute degli utenti ospitati. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad organizzare,

gestire e supervisionare tutte le operazioni di trattamento di competenza

attenendosi ai principi generali e alle disposizioni della vigente normativa in

materia di protezione dei dati personali, ovvero, assicurare che i dati personali

oggetto del trattamento siano: trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti

e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; a tale riguardo,

l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi dovrà essere ridotta al

minimo, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei

singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi, ovvero adottando

modalità che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità;

esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle

finalità del trattamento.

Art. 18 – POLIZZE ASSICURATIVE

A copertura dei rischi inerenti l'attività svolta dalla Struttura in esecuzione del

presente accordo contrattuale, con mezzi, strumenti e personale propri, il

contraente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa

per la responsabilità civile verso terzi, inclusi gli utenti ospiti della Struttura, con

massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui, esonerando espressamente la

AUSL e la SDS da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero

verificarsi nell'espletamento della attività oggetto dell'accordo stesso.

ART. 19 - CODICE DI COMPORTAMENTO

La Struttura è tenuta a far osservare, a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo, i principi contenuti nel codice di comportamento della AUSL adottato con deliberazione del direttore generale n. 1358 del 16.09.2016 (pubblicato sul sito aziendale alla voce “amministrazione-trasparente- disposizioni generali – atti generali”) e nel codice di comportamento del Comune adottato con deliberazione della Giunta n. 10/2014 e s.m.i., (pubblicato sul sito del comune alla voce “amministrazione-trasparente).

ART. 20 – FORO COMPETENTE

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente contratto, che non venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Firenze. A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

Art. 21 – DECORRENZA E DURATA

Le parti convengono che il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione per n. 36 mesi. Alla scadenza è prevista la possibilità di attivare una proroga di tre mesi, nelle more di eventuale successiva contrattazione. Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto.

ART. 22 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo. Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 23– CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rifà riferimento al Codice Civile e alle norme di legge applicabili.

Art. 24 – SOTTOSCRIZIONE

Il presente Accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica.

**IL DIRETTORE SOS DIPARTIMENTALE SERVIZI AMMINISTRATIVI
PER TERRITORIO E SOCIALE FIRENZE – EMPOLI**

Dr.ssa Annalisa Ghibelli _____

IL DIRETTORE SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST

Dr. Simone Naldoni _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA STRUTTURA

Provveditore Dr Paolo Naldini _____